GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — VENERDI' 26 APRILE — NUM. 100

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel N. 98 (24 aprile corrente mese) di questa *Gazzetta Ufficiale*, pubblicandosi il R. Decreto che dà al Comune di Cajazzo facoltà di applicare pel triennio 1889-91 la tassa di 1 lira per ogni capo di bestiame caprino, venne omesso nel N. della *Raccolta Ufficiale*, la lettera **L**: il qual numero dev'essere pertanto corretto col seguente: MMMCCLXXVII.

— Nel decreto 24 aprile 1889, pubblicato nel N. 99 (25 aprile corrente), che nomina la Commissione giudicatrice nel Concorso dei progetti pel *Palazzo del Parlamento*, invece di *Micheli cav. prof. Francesco*, leggasi: Micheli cav. prof. *Vincenzo*.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6022** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vedute le domande colle quali il sindaco di Palermo, in base a conformi deliberazioni del Consiglio comunale, chiede che quel comune sia autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª), per provvedere al risanamento parziale dell'abitato dei mandamenti di Molo, Palazzo Reale e Tribunali, giusta gli atti e i disegni presentati;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Palermo, in data del 5 agosto e 13 dicembre 1888;

Veduti i pareri motivati emessi dalla Deputazione provinciale di Palermo il 4 gennaio e 19 febbraio 1887, giusta il disposto dell'art. 19 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, N. 3003 (Serie 3);

Veduto il parere formulato dall'Ufficio degli ingegneri sanitari in seduta del 25 febbraio 1889;

Veduti gli articoli 18 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª), e 19 del regolamento approvato con Regio decreto del 12 marzo 1885, N. 3003 (Serie 3ª);

Veduta la legge 16 giugno 1887, N. 4614 (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Palermo è autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª), per provvedere al risanamento parziale dell'abitato compreso nei mandamenti Molo, Palazzo Reale e Tribunali, giusta le seguenti planimetrie a firma degli ingegneri Giarrusso e Mascuzzo:

1° Mandamento Molo, Rione Borgo, con la dizione parcella n. 38, mappa nn. 33 e 34 (data, 20 marzo 1888);

2° Mandamento Tribunali, Rione Kalsa, con la dizione parcella n. 1, mappa n. 49 (data, 22 marzo 1888);

3° Mandamento Palazzo Reale, Rione S. Francesco Saverio, con la dizione parcella n. 21, mappa n. 64, (data 22 marzo 1888);

4° Mandamento Palazzo Reale, Rione Albergheria, con la dizione parcella n. 17, mappa n. 64 (data, 22 marzo 1888);

5° Mandamento Palazzo Reale, Rione Sª. Agata, con la dizione mappa nn. 64 e 65 (data, 6 luglio 1888);

Art. 2.

Tutte le opere da eseguirsi in seguito alla presente autorizzaziane sono dichiarate di pubblica utilità, e dovranno compiersi nel periodo di cinque anni quelle di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente, e di tre anni le altre indicate al numero 5 dell'articolo stesso, tenendo conto delle avvertenze fatte dall'Ufficio ingegneri sanitari.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle opere stesse, il di cui ammontare è presunto nella somma di lire 1,001,278.70, il municipio di Palermo potrà valersi del mutuo di lire 30,000,000 che gli fu accordato con legge del 14 luglio 1887, N. 4760 (Serie 3ª).

Art. 4.

Il municipio di Palermo entro due mesi dalla data del presente decreto, dovrà presentare all'approvazione del Governo il piano definitivo di risanamento con i relativi particolareggiati presuntivi di spesa.

Art. 5.

Le planimetrie dei lavori autorizzati col presente decreto, art. 1, saranno, d'ordine Nostro, munite di Visto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6023** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 17 marzo 1870, col quale fu fondato in Firenze il Museo etrusco;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1888-89, approvato con la legge del 30 giugno 1888, N. 5483 (Serie 3ª), ove sono iscritti i Musei e le Gallerie di Firenze;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1889, col quale fu istituito il Museo Nazionale delle antichità in Roma;

Considerando la necessità che Firenze abbia il Museo centrale della civiltà etrusca, il quale, come quello della capitale del Regno, sia destinato ad essere uno dei principali Istituti di cultura archeologica;

Considerando che giovi a tal fine il determinare il territorio in cui dovrà estendersi, per mezzo di scavi, la ricerca del materiale scientifico, onde sempre più arricchire il Museo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Museo centrale della civiltà etrusca, che ha sede in Firenze nel palazzo già della Crocetta, saranno raccolti e sistematicamente ordinati, insieme agli oggetti che lo Stato vi possiede, quelli che potrà avere mediante scavi, acquisti e doni nel territorio dell'antica Etruria, secondo i limiti della partizione Augustea.

È fatta eccezione per gli oggetti scavati nella zona prossima a Roma al di qua del territorio di Corneto Tarquinia e di Viterbo, i quali oggetti, per precedenti disposizioni, restano assegnati al Museo Nazionale delle antichità nella capitale del Regno.

Art. 2.

Se nella zona suddetta, in seguito a scavi eseguiti a spese dello Stato, si rimetteranno a luce oggetti etruschi, che non sieno necessari per le serie delle antichità nel Museo Nazionale di Roma, saranno essi destinati ad arricchire le raccolte del Museo etrusco di Firenze.

Art. 3.

Il Museo etrusco centrale di Firenze potrà arricchire le sue collezioni mediante acquisti e doni di oggetti etruschi ovunque rinvenuti.

Art. 4.

Al Museo medesimo sarà unita la biblioteca archeologica già esistente e l'archivio coi documenti riferibili alla storia delle scoperte nell'ambito di cui all'art. 1°, cioè giornali di scavo, piante, rilievi topografici, disegni, fotografie, e calchi di monumenti e di iscrizioni.

Art. 5.

Nel palazzo della Crocetta continueranno ad aver sede il Museo egizio e le altre collezioni archeologiche che attualmente vi si trovano.

Art. 6.

Ambedue i detti Musei e le collezioni archeologiche sono posti sotto l'autorità del Direttore delle RR. Gallerie e Musei di Firenze, anche per quanto riguarda la parte amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCLXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 28 settembre 1888 del Consiglio comunale di Sambonifacio, con la quale si è stabilita, pel 1889, la tariffa della tassa sul bestiame, eccedente, per i soli bovi d'ingrasso, il limite massimo fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 21 dicembre successivo della Deputazione provinciale di Verona che approva quella succitata del comune di Sambonifacio;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Sambonifacio di applicare, nel 1889, la tassa di lire cinque (L. 5), per ogni capo bovino da ingrasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1889.

UMBERTO.

SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCLXXX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 21 marzo 1886, col quale si è data facoltà al comune di Roccasecca di applicare il massimo della tassa di famiglia di lire 50, durante il triennio 1886-88;

Veduta la deliberazione 1º ottobre 1888 di quel Consiglio comunale con cui si domanda l'autorizzazione di mantenere l'anzidetto massimo di lire 50 pel triennio 1889-91;

Veduta la deliberazione 17 dicembre successivo della Deputazione provinciale di Caserta, che approva quella succitata del comune di Roccasecca;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Roccasecca di mantenere, per il triennio 1889-91, la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1889.

UMBERTO.

SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCLXXXIII** *(Serie 3ª parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda fatta dal Comitato di vigilanza per la Scuola elementare superiore maschile e di disegno consorziale di Valtravaglia, nel fine di ottenere il riconoscimento giuridico della Scuola medesima e l'approvazione del relativo Statuto organico;

Ritenuto che i cinque comuni di Musodino, Moceno, Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia e Castello Valtravaglia, volendo assicurare la Scuola elementare maschile superiore e di disegno, lodevolmente fondata fin dal 1885, in unione alle due Società operaie di Valtravaglia, hanno formato all'uopo un Consorzio; e hanno votato nei loro bilanci complessivamente lo stanziamento di annue lire 800, con cui provvedere al pagamento dello stipendio all'insegnante;

Che la Deputazione provinciale di Como, il 3 gennaio u. s., ha approvato le rispettive deliberazioni dei Consigli comunali per il vincolo ultra quinquennale ed insieme emesso parere favorevole sulla erezione della Scuola in Ente morale e sulla approvazione del relativo Statuto organico;

Che la istituzione della Scuola medesima fu approvata pure dal Consiglio provinciale scolastico di Como in adunanza del 29 ottobre 1888;

Considerato che la Scuola di cui si tratta, la quale ha un apposito fabbricato in Musodino, per la sua natura, e per i mezzi, co' quali ha assicurata la sua esistenza, ha gli estremi necessari per conseguire la costituzione in Corpo morale;

Che il corrispondente Statuto organico non dà luogo a speciali avvertenze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola elementare superiore maschile e di disegno consorziale nella Valtravaglia, con sede in Musodino, è eretta in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico della Scuola stessa, composto di sei articoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

STATUTO ORGANICO *per la scuola elementare superiore nella Valtravaglia.*

Art. 1.

È istituita la scuola elementare superiore della Valtravaglia. Essa è pubblica per tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

La scuola ha sede in Musadino ove sorge apposito fabbricato.

Art. 3.

La scuola è mantenuta in conformità della legge e dei regolamenti governativi per quanto riguarda la gratuità, i titoli di abilitazione e la nomina dell'insegnante, la durata, l'orario, i programmi, le ispezioni scolastiche e il Monte delle pensioni.

Per le iscrizioni, l'ammissione, la disciplina, gli esami, vigono pure le leggi e i regolamenti governativi.

Art. 4.

Provvedono all'annuo stipendio legale dell'insegnante i comuni di Porto Valtravaglia, Castello Valtravaglia, (Veccana), Musadino, Muceno e Brezzo di Bedero in ragione di popolazione, e cioè:

Porto Valtravaglia	abitanti	809	L.	186. 78
Castello Valtravaglia . . .	»	863	»	199. 25
(Veccana)	»	980	»	(220. 50)
Musadino	»	628	»	144. 99
Muceno	»	352	»	81. 27
Brezzo di Bedero	»	810	»	187. 71
			Totale L.	800. »

I comuni versano le rispettive quote annue di contributo al Comitato di vigilanza o Commissione d'ispezione della scuola.

Art. 5.

Il Comitato di vigilanza è composto di un rappresentante per ciascun comune scelto preferibilmente tra i padri di famiglia. Esso si sceglie un presidente, un segretario ed un cassiere per l'Amministrazione dei proventi ordinari ed eventuali.

Il rappresentante viene nominato dai comuni nel settembre di ogni anno.

Art. 6.

È approvato il seguente regolamento interno.

Regolamento interno per la scuola elementare superiore della Valtravaglia.

Art. 1.

Il Comitato di vigilanza, di cui all'art. 4 dello Statuto organico, sopraintende all'Amministrazione della scuola.

Esso cura che all'apertura della scuola i locali siano allestiti e forniti degli arredi ed oggetti occorrenti; vigila che le ammissioni si facciano a norma delle leggi e dei regolamenti; visita ogni due mesi la scuola, promuove la regolare frequenza e assiduità degli alunni, attende all'igiene e assiste agli esami.

In caso di dubbio nell'interpretazione dei regolamenti e in tutte le materie didattiche, chiede schiarimenti all'ispettore.

Art. 2.

Il Comitato bandisce i concorsi e nomina il docente, salvo l'approvazione superiore.

Art. 3.

I comuni consorziali passano al cassiere del Comitato il mandato della loro quota di contributo, pagabile mensilmente in via anticipata.

Art. 4.

Il Comitato entro il dieci ottobre nomina nel suo seno un presidente, nomina pure un segretario ed un cassiere.

Art. 5.

Al presidente spetta in special modo l'osservanza delle disposizioni dell'art. 1°.

Esso tiene la corrispondenza colle famiglie degli allievi e coll'autorità; riunisce il Comitato una volta ogni bimestre, per provvedere ai bisogni della scuola.

All'evenienza riunisce il Comitato in seduta straordinaria.

Art. 5-*b*.

Tre membri possono ottenere la riunione del Comitato mediante istanza nella quale sia motivato l'oggetto da trattare.

Art. 6.

Le deliberazioni del Comitato sono a maggioranza degli intervenuti, richiedendosi però sempre la presenza di uno più della metà de' suoi membri.

Art. 7.

Il segretario deve tenere l'amministrazione e le corrispondenze, preparare prospetti, ecc., ed è alla dipendenza del presidente.

Art. 8.

Il cassiere riscuote e paga somme dietro mandati firmati dal presidente e approvati dal Comitato.

Art. 9.

Entro il 10 ottobre si dovranno presentare al Comitato per l'approvazione i consuntivi dell'anno e i preventivi dell'anno successivo.

Art. 10.

Tutte le cariche durano un anno e sono gratuite. Al segretario però verrà votata una gratificazione proporzionale al lavoro.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Il Numero **MMMCCXC** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 15 luglio 1888, N. 5546 (Serie 3ª);

Sentita la Commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1888, N. 5546 (Serie 3ª), sul riordinamento delle Casse di risparmio, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1889.

UMBERTO.

LUIGI MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio.*

Art. 1.

Gl'Istituti, che si propongono i fini indicati dall'articolo 1 della legge del 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), per acquistare la personalità giuridica ed il titolo di Casse di risparmio ai sensi della legge medesima, debbono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo del Prefetto della provincia, apposita istanza, corredata dei documenti indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le Casse istituite da associazioni di persone devono unire alla istanza:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, entrambi risultanti da atto pubblico e contenenti le determinazioni prescritte dall'articolo 2 della legge e dal presente regolamento;

b) il certificato dell'eseguito deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione del primo fondo di dotazione della Cassa nella somma stabilita dall'atto costitutivo e dallo statuto, che non deve essere inferiore a lire 3000, giusta l'articolo 3 della legge.

Art. 3.

La Cassa fondata da un corpo morale, o col suo concorso, deve esibire, insieme all'istanza:

a) una copia autentica delle deliberazioni, in forza delle quali è costituita la Cassa, prese dall'assemblea o dal Consiglio che ha la rappresentanza legale del corpo morale, ed approvate dall'autorità competente in conformità della legge che lo governa;

b) lo statuto della Cassa, contenente le determinazioni prescritte dall'articolo 2 della legge e dal presente regolamento, debitamente approvato nelle forme suddette;

c) il certificato dell'eseguito deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione del primo fondo di dotazione della Cassa, come alla lettera *b* dell'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 4.

L'atto costitutivo della Cassa di risparmio, oltre le prescrizioni indicate dall'articolo 2 della legge, deve determinare:

1° il primo fondo di dotazione della Cassa, costituito in denaro nella misura non inferiore a lire 3000, ed i modi con i quali è raccolto;

2° i tempi, i modi e la misura del rimborso del fondo di prima dotazione, dopo la formazione della massa di rispetto, alle persone ed ai corpi morali che lo hanno fornito, quando tale rimborso sia pattuito;

3° la costituzione del patrimonio separato e dell'amministrazione distinta da quelli dell'Istituto fondatore, quando questo sia un corpo morale;

4° le istituzioni di carattere economico delle quali la Cassa avrà la gestione, indicando esattamente i mezzi, i fini ed il modo di essere delle medesime, ed altresì i titoli da cui esse hanno origine.

Art. 5.

Lo statuto della Cassa, in relazione alle norme prescritte dall'ultimo capoverso dell'articolo 2 ed alle altre disposizioni della legge, deve determinare:

1° *rispetto ai depositi:*

a) la misura minima dei versamenti, ed i limiti, ove si intenda stabilirli, oltre i quali il credito di ciascun libretto nominativo cessa di essere fruttifero;

b) il limite massimo e minimo di ciascun versamento, ed il limite del credito fruttifero per i depositi fatti nella categoria speciale di libretti ai sensi dell'articolo 8 della legge;

c) i caratteri distintivi dei depositi a titolo di risparmio e di quelli in conto corrente;

d) le norme per la fissazione del saggio dell'interesse sui depositi ordinari e straordinari, e del saggio più alto su quelli della categoria speciale di libretti di cui alla lettera *b)*, quando questa sia stata creata;

2° *rispetto ai libretti:*

a) la forma della loro emissione, se cioè siano nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore;

b) le norme speciali consentite dall'art. 10 della legge, che la Cassa intendesse stabilire per facilitare la emissione dei duplicati dei libretti che rappresentano un deposito non superiore a 100 lire;

c) quando s'intenda istituire una categoria speciale di libretti nominativi ai sensi dell'art. 8 della legge, la designazione degli Istituti di beneficenza e delle classi di persone che potranno giovarsene e la proporzione di questa categoria di libretti con la somma totale depositata;

3° *rispetto ai rimborsi:*

a) la misura massima delle somme rimborsabili a vista;

b) i termini per i rimborsi di somme maggiori;

4° *rispetto all'amministrazione:*

a) se le funzioni di direttore assunte da uno degli amministratori saranno gratuite o daranno diritto a compenso, e l'ammontare di esso;

b) l'ammontare delle medaglie di presenza, nel caso che siano consentite ai termini dell'art. 12.

5° *rispetto all'impiego:*

a) la enumerazione precisa e compiuta dei modi nei quali potranno essere impiegati i capitali amministrati;

b) la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività dei mutui e conti correnti con ipoteca;

c) la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività degli impieghi o mutui ai corpi morali;

6° *rispetto all'attribuzione degli utili netti:*

a) la destinazione del decimo degli utili non attribuito alla formazione ed all'aumento della massa di rispetto;

b) la parte di utili e la destinazione di essa, dopo che la massa di rispetto ha raggiunto il limite fissato dall'art. 17 della legge;

7° *rispetto alla riforma e alle modificazioni dello Statuto:*

a) i casi nei quali la riforma può essere promossa da una minoranza dell'assemblea dei soci; le proporzioni della minoranza rispetto al numero totale dei soci, e le norme regolatrici dell'esercizio di tale iniziativa;

b) i casi e le norme di riforma e di modificazione delle Casse di fondazione mista.

Art. 6.

Il Prefetto, nel termine di otto giorni dalla ricevuta dell'istanza di cui all'art. 1°, trasmette al Ministero l'istanza ed i documenti a corredo di essa, aggiungendo le sue osservazioni ed il suo avviso in merito alla medesima.

Art. 7.

Il Ministero ha facoltà di domandare tutti i documenti necessari a chiarire la situazione giuridica dell'ente che si vuole istituire e l'adempimento delle disposizioni della legge. Esso ha altresì la facoltà di proporre tutte le modificazioni e le varianti allo Statuto ed all'atto costitutivo, che ravviserà necessarie per renderlo conforme alla legge ed alle disposizioni del presente regolamento, ed a tutela dell'interesse pubblico.

Art. 8.

Il Regio decreto di istituzione, l'atto costitutivo e lo Statuto sono pubblicati nel Bollettino ufficiale degli Istituti di previdenza, nel termine di un mese dalla data del Regio decreto predetto.

Avvenuta la detta pubblicazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio consente lo svincolo del deposito di cui nella lettera *b* dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 9.

Per l'approvazione della riforma e delle modificazioni successive agli statuti delle Casse di risparmio si applicano la procedura e le norme stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 10.

Le persone elette all'ufficio di amministratori delle Casse di risparmio, le quali all'atto della elezione hanno obbligazioni con

esse, debbono estinguerle nel termine di sei mesi dal giorno in cui assunsero l'ufficio, o alla scadenza delle obbligazioni stesse quando essa sia minore di tale termine. Decorso questo termine, gli amministratori che non abbiano adempiuto a tale obbligo, decadranno dall'ufficio.

La decadenza è proclamata dal Consiglio d'amministrazione, il quale ne deve riferire all'assemblea dei soci nella prima adunanza, od all'ente che aveva eletto il consigliere decaduto, per la sostituzione.

Art. 11.

Non possono assumere l'amministrazione delle Casse di risparmio, ai sensi dell'art. 4 della legge, il sindaco e gli altri componenti della Giunta comunale e della Deputazione provinciale, rispettivamente della città e della provincia in cui ha sede ed opera la Cassa di risparmio.

Art. 12.

La medaglia di presenza, consentita in via di eccezione dall'art. 6 della legge, può essere assegnata soltanto alle Casse di risparmio che amministrino un capitale (depositi e patrimonio) di almeno cinque milioni di lire, e dev'essere limitata ai giorni di servizio dei consiglieri di turno ed alle adunanze effettive del Consiglio d'amministrazione.

Art. 13.

Gl'Istituti di beneficenza, in favore dei quali può essere istituita la categoria speciale di libretti nominativi di che nell'art. 8 della legge, comprendono, oltre alle Opere pie, anche le Società operaie di mutuo soccorso.

Nelle classi di persone, alle quali può essere assicurato il detto vantaggio, debbono comprendersi anche tutti coloro che attendono a lavori manuali o prestano servizio ad opera o giornata e gl'insegnanti elementari.

La proporzione dei libretti di questa categoria speciale non può oltrepassare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi.

Art. 14.

I depositi in conto corrente debbono essere specificatamente distinti da quelli a risparmio, per la forma e per le indicazioni del libretto, per le norme dei rimborsi con *chèques* a vista ed a termine e per la misura dell'interesse.

Art. 15.

Lo statuto di ciascuna Cassa di risparmio determinerà le modalità secondo le quali dovrà essere fatta per iscritto l'opposizione prescritta dall'art. 12 della legge.

Art. 16.

La determinazione dei modi d'impiego da farsi nello statuto dev'essere tassativa; nessun impiego potrà essere consentito dal Consiglio d'amministrazione che non si trovi fra essi indicato.

Nella determinazione e nella scelta dei modi suddetti si deve curare che gl'impieghi presentino i requisiti della sicurezza e della facile riscossione e realizzazione.

Art. 17.

La vigilanza sulle Casse di risparmio è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell'esame delle situazioni semestrali dei conti, dei bilanci consuntivi e degli altri documenti prescritti dal presente regolamento, e per mezzo d'ispezioni eseguite dai Prefetti e dai commissari governativi presso gli Istituti di emissione o di altri ufficiali ministeriali.

Art. 18.

I Prefetti quando hanno argomento per credere che una Cassa di risparmio devii dalle norme del suo statuto o violi le disposizioni della legge e del presente regolamento, ovvero sia per venir meno ai suoi impegni, debbono avvertirne immediatamente il Ministero, il quale potrà commettere ad essi l'incarico di eseguire le ispezioni ed i riscontri che reputasse necessari sui detti Istituti.

In caso di tale gravità ed urgenza che non permetta di riferirne al Ministero ed aspettare le sue determinazioni, i Prefetti possono intraprendere, per propria iniziativa, tali ispezioni e riscontri, avvertendone immediatamente il Ministero. Quando nella sede della prefettura esista un commissario per la vigilanza sugl'Istituti di emissione, spetta a questo di compiere le ispezioni suddette, fermo stando nel Prefetto l'obbligo di promuovere l'azione del commissario quando questa non fosse esercitata con la sollecitudine che il caso richiedesse. I commissari non possono intraprendere per propria iniziativa le ispezioni nei casi di gravità ed urgenza se non dopo aver conferito col Prefetto e previo consenso di questo.

Art. 19.

Le ispezioni periodiche si praticano di regola una volta l'anno; le ispezioni straordinarie ogniqualvolta il Ministero ne ravvisi la necessità.

Le ispezioni periodiche e straordinarie si compiono mercè gli opportuni riscontri dei registri, del portafoglio e della cassa degli Istituti. Esse debbono mirare in particolar modo all'accertamento:

1° della corrispondenza dei libri e registri dell'Istituto con le situazioni semestrali e con i bilanci consuntivi annuali;

2° della esistenza materiale dei titoli di credito, dei valori e del danaro risultanti dalle scritture;

3° della osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto rispetto ai depositi, ai modi d'impiego, alla formazione del fondo di riserva.

Le ispezioni accertano pure il buon andamento generale dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituto.

Art. 20.

Ogni ispezione periodica o straordinaria deve essere eseguita nel giorno stesso in cui gli ufficiali incaricati di compierla si presentano all'Istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, si prosegue nei giorni seguenti senza interruzione, con quelle precauzioni che gli ufficiali stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ed il direttore di essa, o coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ufficiali che hanno l'incarico della ispezione, e debbono far assistere alla ispezione il capo di questi servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 21.

I risultati di ogni ispezione debbono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra gli ufficiali del Governo e quelli dell'Istituto, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, a ciascuno dei quali è libero di farvi inserire le dichiarazioni che giudicasse opportune.

Quando dalla ispezione resultino fatti che costituiscono le contravvenzioni previste dall'art. 29 della legge, verrà per essi esteso un processo verbale separato per poter essere trasmesso dal Ministero all'autorità giudiziaria.

Questo verbale deve essere immediatamente spedito al Ministero insieme ad una relazione nella quale l'ufficiale che ha eseguito la ispezione esporrà le sue osservazioni ed i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cause degli inconvenienti che fossero accertati, ed ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Art. 22.

Quando si verifichi il caso della perdita della metà del patrimonio previsto dall'art. 26 della legge, il Ministero, prima di promuovere il decreto di scioglimento e di liquidazione dell'Istituto, fa convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per interpellarla se intende ricostituire il capitale, ai sensi della legge suddetta: eguale interpellanza rivolge agli enti fondatori, allorchè la Cassa è stata istituita da Corpi morali o col concorso di essi.

Art. 23.

Se viene stabilito di ricostituire il capitale, il Ministero ne determinerà la misura, tenendo conto dell'ammontare del patrimonio distrutto e della somma dei depositi: in nessun caso il capitale ricostituito dovrà essere inferiore al primo fondo di dotazione dell'Istituto. Della sua ricostituzione dev'essere fornita la prova al Ministero prima della scadenza del termine fissato dalla legge.

Art. 24.

Nei casi di scioglimento del Consiglio di amministrazione delle Casse di risparmio, il commissario Regio assume l'amministrazione dell'Istituto. Esso deve riferire ogni mese al Ministero sull'andamento dell'Istituto.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il Regio commissario deve conseguire la preventiva approvazione del Ministero.

Art. 25.

Appena composto il nuovo Consiglio d'amministrazione, il Regio commissario lo convoca per dichiararlo costituito ed immetterlo nell'esercizio delle funzioni, con la consegna dell'ufficio, dei titoli, valori e numerario esistenti in cassa. Di tutto ciò è esteso processo verbale, sottoscritto dagl'intervenuti, in triplice esemplare, di cui uno è depositato all'archivio dell'Istituto, uno è inviato al Ministero ed uno rimane presso il Regio commissario.

Art. 26.

I liquidatori sono nominati con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, in numero non maggiore di due per ogni Cassa. Nello stesso modo essi sono sostituiti in caso di mancanza per morte, fallimento, interdizione, inabilitazione, rinuncia o rivocazione.

Nell'assumere l'ufficio i liquidatori debbono conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 200 del Codice di commercio. Essi debbono fornire a tutti i depositanti ed ai soci che ne facciano domanda le informazioni sullo stato e sul modo di esecuzione della liquidazione.

Art. 27.

Agli amministratori, che cessano dal mandato per effetto della nomina dei liquidatori, sono applicabili le disposizioni degli articoli 211 e 212 del Codice di commercio.

Art. 28.

Le obbligazioni e le facoltà dei liquidatori delle Casse di risparmio sono quelle stabilite pei liquidatori delle Società dagli articoli 201 a 206 del Codice di commercio.

Il ministro ha facoltà di dettare le norme per la liquidazione delle attività della Cassa, specialmente rispetto alla vendita d'immobili, di titoli di credito, alle transazioni ed ai compromessi; può inoltre prescrivere che i titoli ed il danaro vengano depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti, o presso qualche Istituto di emissione, determinando la somma che dev'essere conservata in contante dai liquidatori nella cassa dell'Istituto per i bisogni giornalieri del servizio.

Art. 29.

Ogni mese i liquidatori debbono riferire al Ministero sull'andamento della liquidazione e sullo stato di essa Essi debbono inoltre compilare e trasmettere al Ministero la situazione semestrale dei conti; e se la liquidazione si protrae oltre la durata di un esercizio debbono compilare e trasmettere eziandio il rendiconto o bilancio consuntivo nelle forme prescritte dallo statuto della Cassa.

Art. 30.

Compiuta la liquidazione delle attività patrimoniali, i liquidatori formano il bilancio finale e lo stato di ripartizione, indicando in questo ultimo la quota percentuale spettante a ciascun creditore, sia per deposito a risparmio od in conto corrente, sia per altro titolo chirografario dell'Istituto.

Art. 31.

Il bilancio e lo stato di ripartizione formati dai liquidatori, sono approvati dal Ministro: dopo di che sono depositati al Tribunale civile, e pubblicati nelle forme stabilite dagli articoli 94 e 95 del Codice di commercio.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari i creditori ed i soci possono proporre i loro reclami con atto depositato nella Cancelleria del tribunale civile, e del deposito è data notizia nel detto giornale.

Trascorsi giorni 15 dopo i 30 assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale i creditori ed i soci hanno diritto d'intervenire, e la sentenza pronunziata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 32.

Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio e lo stato di ripartizione s'intendono approvati da tutti i creditori e dai soci ed i liquidatori, salvo la distribuzione dell'attivo, sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione.

Art. 33.

Il fondo disponibile, dopo aver rimborsato integralmente tutti i depositi con gl'interessi corrispondenti e soddisfatte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Istituto, vien diviso in parti proporzionali a ciascuna quota od azione del fondo di dotazione, e rimborsato ai soci od agli enti fondatori, nei limiti della somma rispettivamente da essi versata, salvo che lo statuto della Cassa non disponga diversamente.

Quando il fondo di dotazione sia stato rimborsato prima della liquidazione, o quando, eseguito il rimborso di cui sopra, rimanga un fondo disponibile, questo è erogato secondo le prescrizioni dello statuto.

Le Casse i cui statuti non contengano disposizioni in proposito, debbono introdurvele nel termine stabilito dall'articolo 31, n. 4, della legge.

Art. 34.

Le somme spettanti ai creditori ed ai soci, non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'articolo 31, devono essere depositate nella Cassa dei depositi e prestiti, colla indicazione del nome del proprietario, o dei numeri dei libretti se questi sono al portatore. La Cassa paga alla persona indicata od al possessore, ritirando il titolo.

Art. 35.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di che nell'articolo precedente, i libri della Cassa di risparmio cessata devono essere depositati e conservati per cinque anni presso il Tribunale civile.

Chiunque vi abbia interesse può esaminarli, purchè anticipi le spese occorrenti.

Art. 36.

Gli onorari e le indennità che l'Istituto deve pagare al Regio commissario ed ai liquidatori sono determinati in ogni singolo caso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, e sono pagati dall'Istituto.

Art. 37.

I bilanci consuntivi annuali da trasmettersi al Ministero di agricoltura, industria e commercio debbono rappresentare una chiara e fedele esposizione della gestione dell'Istituto; cioè il movimento particolareggiato dei depositi, distinti secondo le varie categorie di essi; gl'impieghi secondo i diversi modi consentiti dallo statuto; gli utili conseguiti; le perdite subite, con l'indicazione delle cause; le spese di ogni sorta sostenute nell'esercizio; e la ripartizione degli utili netti. Il bilancio consuntivo suddetto dev'essere corredato di una relazione del Consiglio d'amministrazione, che illustri le cifre in esso esposte e dia conto dell'andamento della Cassa e della gestione delle altre istituzioni da essa dipendenti.

Un riassunto dei bilanci è pubblicato nel Bollettino delle Casse di risparmio.

Art. 38.

La situazione dei conti deve essere trasmessa al Ministero entro i primi quindici giorni del mese successivo alla fine del semestre a cui la situazione si riferisce. Essa deve produrre le risultanze di ciascun conto dell'azienda: cioè patrimonio, depositi, impieghi, spese, ecc.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, è stabilito il *Modello* a cui dev'essere conformata la situazione semestrale suddetta: la quale deve essere certificata conforme alla verità, con dichiarazione sottoscritta dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal consigliere che ne fa le veci, dal direttore o dal ragioniere dell'Istituto.

Il riassunto della situazione semestrale di ciascun Istituto è pubblicato nel Bollettino delle Casse di risparmio.

Art. 39.

Quando le Casse non trasmettono la situazione semestrale ed il bilancio consuntivo, nei termini stabiliti dagli articoli 27 della legge e 38 del presente regolamento, il Ministro ha facoltà di inviare presso di esse un ispettore per compilare di ufficio i detti documenti.

Art 40.

Con decreto Reale sarà stabilito il contributo delle Casse di risparmio nelle spese occorrenti per la pubblicazione dei loro atti e delle loro situazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 41.

I Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio fondate da Istituzioni di beneficenza o da altri corpi morali o col loro concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 31, n. 1, della legge, devono, appena sia entrato in vigore il presente regolamento, promuovere dai detti enti fondatori la deliberazione con cui è dichiarata l'autonomia dello Istituto ai sensi dell'art. 4 della legge stessa.

Gli enti fondatori dei quali si tratta debbono deliberare entro il termine non maggiore di tre mesi dalla ricevuta comunicazione.

Art 42.

La deliberazione di che nell'articolo precedente, deve dichiarare che il patrimonio della Cassa di risparmio è separato e che l'amministrazione della medesima è distinta da quelli di essi enti. La deliberazione deve inoltre determinare l'ammontare del patrimonio separato, le norme che, modificando in questa parte disposizioni dello statuto, regoleranno l'amministrazione dell'Istituto divenuto autonomo.

Tale deliberazione deve essere presa nelle forme legali ed approvata dall'autorità competente in conformità delle leggi che governano gli enti dei quali si tratta.

Una copia autentica di essa è trasmessa, per mezzo del Prefetto, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvede nei modi stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 43.

I consiglieri di amministrazione delle Casse di risparmio che all'entrata in vigore della legge avevano contratto obbligazioni con esse, e non le avranno ancora estinte sei mesi dopo che il presente regolamento entrerà in vigore, ovvero alla scadenza quando essa sia minore di tale termine, decadranno dall'ufficio.

La decadenza è proclamata dal Consiglio d'amministrazione; il quale deve informarne l'assemblea dei soci nella prima adunanza ordinaria o l'ente che aveva eletto il consigliere decaduto per sostituirlo.

I Consigli di amministrazione debbono informare subito il Ministero dell'adempimento di queste disposizioni.

Art. 44.

A chiunque fa parte di un Consiglio di amministrazione di una Cassa di risparmio è vietato contrarre obbligazioni con essa.

Chi contravviene a questo divieto scade immediatamente dalla carica di consigliere, salvo le penalità comminate dall'art. 29, n. 2, della legge.

Art. 45.

Le Casse di risparmio, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere al Ministero un elenco dei beni immobili da esse posseduti, indicando il valore, la provenienza, e la destinazione dei detti stabili, e le disposizioni, convenzioni o leggi, in virtù delle quali vennero in possesso dei medesimi.

Quando intendano conservare tutti o parte degl'immobili, che eccedono i limiti fissati dalla legge, insieme all'elenco suddetto le Casse di risparmio debbono presentare al Ministero l'istanza d'autorizzazione, a sensi dell'art. 31, n. 2, della legge, indicando le ragioni che giustificano la deliberata conservazione degl'immobili medesimi.

L'autorizzazione è data con provvedimento del Ministro, il quale deve indicare se la conservazione è indefinita, e determinarne la durata se è a tempo.

Le Casse di risparmio, che debbono vendere una parte dei beni immobili nel termine fissato dall'art. 31, n. 2, della legge, nelle situazioni semestrali indicheranno i mutamenti avvenuti nel possesso dei beni medesimi.

Art. 46.

Nel termine fissato dall'art. 31, n. 4, della legge, il Ministero accerta per mezzo delle ispezioni periodiche e straordinarie quali Casse di risparmio non si siano conformate alle altre disposizioni della legge medesima, ed eccita i Consigli d'amministrazione delle medesime o gli enti che le fondarono a compiere la riforma dei loro ordinamenti.

Riesciti vani tali eccitamenti, allo spirare del termine suddetto, cioè il 15 luglio 1891, su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, con Regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le Casse di risparmio che non si siano conformate alle prescrizioni della legge sono dichiarate decadute dai benefizi della legge medesima e dal titolo di Casse di risparmio.

Appena avuta notizia che esse non hanno ottemperato al divieto di portare tale titolo, il Ministero promuove l'applicazione delle penalità comminate dall'art. 28 della legge nelle forme stabilite dall'art. 30 della legge medesima.

Art. 47.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio formerà un elenco degli Istituti che hanno carattere di Società civile o commerciale, i quali assunsero il titolo di Cassa di risparmio, e quando allo spirare dell'anno (15 luglio 1889) consentito dall'art. 31, n. 5, della legge non abbiano mutato tale titolo, deve procedere a forma dell'art. 30 della legge medesima.

Art. 48.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, appena entrato in vigore il presente regolamento, accerta, occorrendo, anche per mezzo d'ispezione, quali Casse di risparmio si trovino nelle condizioni previste dall'art. 31, n. 6, della legge, e presenta ai Consigli di amministrazione ed agli enti che le fondarono, le proposte di riforma degli statuti, affinchè esprimano il loro avviso entro un congruo termine. Decorso questo termine, il Ministro provvede all'approvazione delle riforme medesime.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
L. Miceli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *nelle udienze del* 30 *dicembre* 1888, 31 *gennaio* 14, 17, 28 *febbraio e* 27 *marzo* 1889, *sulla proposta del Ministro della marina, ha concesso la medaglia d'argento al valore di marina ai seguenti individui per atti di coraggio compiuti in mare con rischio della vita nelle località sottoindicate.*

Morgante Giuseppe, brigadiere delle guardie di finanza, Martorano (Bagnara), 30 luglio 1888.

Peroni Giovanni, guardia di finanza, Cecina, 19 agosto 1888.

Scotto di Monaco Domenico di Antonio, da Procida, marinaro mercantile, Procida, 15 ottobre 1888.

D'Amato Nicolò di Giuseppe, pescatore, da Solanto, Capo Mongerlino (Palermo), 25 settembre 1888.

Maniscalco Pasquale del fu Vincenzo, guardia di finanza, Mazzara del Vallo (Trapani), 2 aprile 1888.

Onofri Stefano, marinaro di porto, Cagliari, 19 ottobre 1888.

Arena Giuseppe, marinaro di porto, Civitavecchia, 20 febbraio 1889.

S. M., *nelle udienze del* 30 *dicembre* 1888, 6 *gennaio*, 14 *e* 27 *febbraio* 1889, *sulla proposta del Ministro della marina, ha concesso le medaglie di bronzo al valore di marina ai seguenti individui per atti di coraggio compiuti in mare nei luoghi sotto indicati.*

Di Scala Luigi di Domenico, da Ischia, pescatore, Ischia, 2 luglio 1888.

Cicalese Ferdinando di Antonino, guardia scelta di finanza, id. id. id.

Di Meglio Gaetano di Domenico, da Ischia, marinaro mercantile, id. id. id.
Pisano Francesco di Vincenzo, id. id., id. id. id.
De Angelis Vincenzo di Antonio, id., id., id. id. id.
Amalfitano Domenico di Michele, id., pescatore, id. id. id.
Franzese Rocco, da Procida, calafato, id. id. id.
Romeo Nicola Gaetano di Domenico, da Casamicciola, marinaro mercantile, id. id. id.
Rando Giovanni di Francesco, da Ischia, id., id. id. id.
Di Scala Giovanni di Giuseppe, id., id., id. id. id.
Cunsolo Nicola fu Vincenzo, da Roccella Ionica, muratore, Roccella Ionica, 23 luglio 1888.
Sghedoni Giuseppe, sottotenente delle guardie di finanza, Martorano (Bagnara), 30 luglio 1888.
Alfonzetti Pietro di Michelangelo, da Scilla, marinaro mercantile, Palmi, 17 luglio 1888.
Carini Domenico di Giuseppe, da Porticello, pescatore, Capo Mongerlino (Palermo), 25 settembre 1888.
Gagliotto Giuseppe di Gaetano, da Solanto, id., id. id. id.
Sanfilippo Pietro di Pietro, id., id., id. id. id.
D'Amato Vincenzo di Giuseppe, id., id., id. id. id.
Balistreri Antonino di Francesco, da S. Elia, id, id. id. id.
D'Amato Onofrio di Giuseppe, da S. Flavia, mozzo, id. id. id.
D'Amato Domenico di Onofrio, da Porticello, pescatore, id. id. id.

Medaglie commemorative di argento concesse dal Ministero della marina agli individui sotto indicati per azioni generose compiute in mare, dal 31 gennaio al 20 marzo 1889.

Allègre Giovanni Francesco Saverio, capitano al comando del piroscafo francese, *Franche Comté*, paraggi dell'Algeria, 13 agosto 1888.
Marcone Pasquale, capitano al comando del brigantino a palo *Savina*, Oceano Atlantico, febbraio e luglio 1888.
Maurogordato Teodoro, ispettore di polizia, Cerigna (Cipro), 10 dicembre 1888.
Cumanakos Costantino, capo barcaiolo, Calamata, 10 novembre 1888.

Medaglie commemorative di bronzo concesse dal Ministero della marina nel gennaio 1889, in ricompensa di lodevoli azioni compiute in mare.

Peres Giuseppe di Vincenzo, da Siracusa, padrone marittimo, al comando del brigantino goletta *Antonino*, Aci Castello, 9 ottobre 1888.
Di Giacomo Giovanni, padrone al comando del brigantino nazionale *Galileo*, Acireale, 14 ottobre 1888.
Vannucci Francesco fu Antonio, da Viareggio, padrone al comando del brigantino goletta *Buon Padre*, paraggi di Genova, 5 ottobre 1887.

Attestati ufficiali di benemerenza concessi dal 24 gennaio al 31 marzo 1889, dal Ministero della marina, agli individui sotto indicati per azioni filantropiche compiute in mare.

Polizzi Salvatore, da Sferracavallo, marinaro mercantile isole delle Femmine (Palermo), 18 agosto 1888.
Favolaro Damiano, id. id., id. id. id
Costa Antonino, id. id., id. id. id.
Ursino Francesco fu Vincenzo, pescatore, Roccella Ionica, 23 luglio 1888.
Bondenari Aristide, studente, Chiavari, 10 agosto 1888.
Canale Pasquale Antonio di Antonio, barcaiuolo, Reggio Calabria, 19 ottobre 1888.
Canzonieri Pasquale di Salvatore, pescatore, id. id. id
Giordano Domenico di Paolo, id., id. id. id.
Raffaelli Giuseppe fu Virgilio, da Massa Carrara, Avenza, 1° luglio 1888.
Rusi Michele, fanalista, Tremiti, 9 aprile 1887.
De Martino Tobia del fu Gaetano, id. id. id.
Cassano Giovanni, pescatore da Bari, Brindisi, 10 dicembre 1888.
Belli Giovanni di Silvestro, padrone marittimo, Orosei, 15 ottobre 1888.
Landucci Carlo del fu Francesco, marinaro mercantile, id. id. id.
Pacinotti Vincenzo del fu Domenico, id. id., id. id. id.
Simonetti Carlo del fu Nicola, id. id., id. id. id.
Gianeschi Federico del fu Luigi, id. id., id. id. id.
Ranieri Michele del fu Federico, id. id., id. id. id.
Pietrelli Angelino di Francesco, mozzo, id. id. id.
Spongia Ugo, guardia di finanza, id. id. id.
Richards Eduardo da Bon, capitano al comando del bastimento inglese *Spinner*, Genova, 25 febbraio 1889.
Gioia Giuseppe, marinaro autorizzato al comando della goletta *Eleonora*, Castellammare del Golfo, 26 febbraio 1889.
Poma Carmelo, marinaro mercantile, id. id. id.
Ciaravino Matteo, marinaro mercantile, Castellammare del Golfo, 26 febbraio 1889.
Gioia Gaspare, id. id., id. id. id.
Puma Antonino, id. id., id. id. id.
Pilo Benedetto, mozzo, id. id. id.
Basso Alfonso, ufficiale di Porto di 1ª classe, Pozzuoli, 9 febbraio 1889.
Ascolesi Nicola fu Nicola, marinaro di Porto di 1ª classe, id. id. id.
Giglio Carmine di Davide, R. carabiniere, id. id. id.
Maccari Raimondo di Nicolò, id. id., id. id. id.
Rigillo Noè di Clemente, vice brigadiere di Pubblica Sicurezza, id. id. id.
Siotto Giuseppe di Nicolò, guardia scelta, id. id., id. id. id.
Angeloni Leonardo di Giacomo, guardia id. id., id, id. id.
Todisco Domenico di Agostino, id. id., id. id. id.
Fallanca Pietro di Francesco, id. id., id. id. id.
Gallo Alfonso di Gaetano, guardia municipale, id. id. id.
De Fraia Cesare di Giuseppe, id. id., id. id. id.
Butto Giuseppe di Giuseppe, id. id., id. id. id.
De Martino Vincenzo di Giovanni, id. id., id. id. id.
Del Giudice Gennaro di Antonio, marinaro autorizzato, id. id. id.
Punzo Giacomo, di Gennaro da Pozzuoli, id. id. id.
Mancino Domenico di Domenico, da Procida, id. id. id.
De Rosa Antonio di Nicolangelo, da Pozzuoli, id. id. id.
De Rosa Carlo di Nicolangelo, da Pozzuoli, id. id. id.
Terracciano Gaetano di Federico, id., id. id. id.
Cavaliere Salvatore di Michele, id., id. id. id.
Maglione Gaetano di Raffaele, id., id. id. id.
Punzo Roberto di Nicola, id., id. id. id.
Zolezzi G. B., padrone al comando della Barca da pesca *Buona Stella*, Palmaria, 26 giugno 1888.
Minasi Tommaso, sotto brigadiere nelle guardie di finanza, Presidiana (Cefalù) 13 febbraio 1889.
Serra Efisio Maria, id. id., id. id. id.
Talamanca, Luigi, applicato di porto di 1ª classe, Castellammare del Golfo, 26 febbraio 1889.
Gioia Luca di Pietro, marinaro mercantile, id. id. id.
Borruso Leonardo di Giacomo, padrone marittimo, id. id. id.
Gioia Pietro di Benedetto, marinaro mercantile, id. id. id.
Asaro Francesco di Luca, id., id id. id.
Mercadante Mariano di Antonino, id., id. id. id.
D'Angelo Francesco di Carlo, id., id. id. id.
Galante Bartolomeo di Francesco, id., id. id. id.
Gioia Vito di Pietro, id., id. id. id.
D'Angelo Giovanni di Alessandro, id., id. id. id.
Camarda Antonino di Gius., id., id. id. id.
Gioia Gaspare di Pietro, id., id. id. id.
Ciaravino Gaspare di Onofrio, id., id. id. id.
Poma Francesco di Francesco, marinaro mercantile, Castellammare del Golfo, 26 febbraio 1889.
Curatolo Francesco di Benedetto, id., id. id.
Saracino Gregorio d'Ignazio, id., id. id.
Asaro Giuseppe di Baldassarre, id. id.
De Simone Antonino di Michele, id. id.
Camarda Antonino di Nicolò, marinaro mercantile, id. id.
Chiriaco Vincenzo, guardia di finanza, Vincarello (Catanzaro), 8 settembre 1888.
Incontri Giovanni, id., id id.
Fornari Emidio, id., id. id.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento della linea fra Moulmein (India) e Bangkok (Siam).

I telegrammi pel Siam ed oltre riprendono istradamento normale.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

Essendosi dichiarato lo smarrimento del certificato N. 2425, intestato all'ex-militare Boriolo Giovanni di Carlo, per l'annua pensione vitalizia di riassoldamento con premio di lire 300, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che, trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, quando non siano state fatte opposizioni, nè il certificato sia stato reperito, se ne emetterà uno nuovo rendendo nullo quello precedente.

Roma, 9 aprile 1889.

Il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Visto: *L'Amministratore*
2 NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0\[0, cioè: N. 297544 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 114604 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 30, al nome di Campanile Adelaide di Antonino, nubile, domiciliata in Napoli, con vincolo di usufrutto per sacro patrimonio a favore di Campanile Antimo di Antonino; — N. 284601 d'iscrizione della Direzione Generale (corrispondente al N. 101601 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 170, al nome di Campanile Adelaide di Antonio e vincolata d'usufrutto ecc. ecc. (come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Campanile Adelaide di Antonio, nubile, domiciliata in Napoli, con vincolo d'usufrutto per sacro patrimonio a favore di Campanile Antimo di Antonio, vera proprietaria e usufruttuario rispettivi delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 24 aprile 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2625, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica nella R. Università di Modena.

Le domande su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 30 agosto 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 24 aprile 1889.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione superiore
1 G. FERRANDO.

Regia Segreteria del Gran Magistero della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Ss. Maurizio e Lazzaro

Avviso.

È aperto un concorso, per titoli, al posto di medico primario nell'ospedale Mauriziano Umberto I in Torino, che si renderà vacante il 7 giugno del corrente anno.

Coloro che vogliono concorrere per la nomina a tal posto, la quale verrà fatta con Magistrale decreto, su di una terna da formarsi da apposita Commissione, dovranno presentare la loro domanda, ed i titoli comprovanti i meriti scientifici e pratici e gli aggiunti loro personali, entro tutto il corrente mese alla Regia segreteria dell'Ordine Mauriziano in Roma, via Quattro Fontane, n. 22, primo piano, palazzo Del Drago, od in Torino, palazzo dell'Ordine, viale di Stupinigi, piano primo (Divisione Spedali).

Le condizioni della carica e le disposizioni relative al medico primario nello Spedale suddetto, sono visibili negli uffizi del Gran Magistero Mauriziano in Roma ed in Torino, nei luoghi suindicati.

Roma, 8 aprile 1889. 5

REGIA UNIVERSITA' DI TORINO

Concorso al posto di Levatrice Maestra dell'Istituto Ostetrico.

A termine del art. 9 del Regolamento organico dell'Istituto Ostetrico di Torino, annesso alla R. Opera di Maternità, è aperto il concorso al posto di Levatrice Maestra, al quale va unito lo stipendio di L. 1000, oltre il vitto e l'alloggio. Le aspiranti dovranno inviare la domanda su carta da bollo da cent. 60 al Rettore della R. Università non più tardi del 10 maggio, corredata dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita, debitamente legalizzato;
2. Diploma di Levatrice ottenuto in una Scuola del Regno;
3. Attestato di sana e robusta costituzione fisica, di superato vaiuolo o di subita vaccinazione;
4. Attestato di buona condotta e di non sofferta penalità;
5. Attestato legale dal quale risulti che l'aspirante è nubile o vedova senza prole.

Le aspiranti potranno aggiungere tutti quegli altri documenti che crederanno utili a comprovare titoli speciali.

Il concorso ha luogo per titoli, ma se da questi la Commissione del concorso non potesse ricavare un sufficiente criterio per fare la scelta, si passerà alla prova per esami.

Le aspiranti saranno avvisate in via d'ufficio delle norme con cui verrà dato l'esame, e del giorno in cui avranno principio le prove: perciò dovranno dare nella istanza l'indicazione precisa del loro recapito.

La levatrice nominata entrerà in carica tosto dopo la partecipazione ufficiale della nomina.

Torino, il 10 aprile 1889.

Il Rettore
ANSELMI.

Il Direttore di Segreteria
CRODARA VISCONTI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUCAREST, 24. — Le divergenze fra il ministro della guerra, Mano, ed il presidente del Consiglio, Catargi, si accentuano, Mano accusando Catargi di voler sospendere i lavori delle fortificazioni, malgrado che a Camera abbia votato un credito di quindici milioni di franchi a tale scopo. La voce della dimissione di Mano prende consistenza.

MADRID, 24. — Il Congresso cattolico fu inaugurato con una festa religiosa nella Chiesa cattedrale.

Il predicatore disse essere necessario ristabilire il potere temporale del papa e fare sparire la situazione attuale, che qualificò la più grande vergogna della storia. Poscia il Congresso tenne la sua prima seduta. Il cardinale Benavides lesse un discorso sull'ordine dei lavori del Congresso. Venne approvato ad unanimità un Messaggio diretto al papa in favore del ristabilimento del potere temporale. Domani incominceranno le sedute pubbliche.

LONDRA, 24. — Il generale Boulanger è arrivato qui alle 3,15 pom. da Douvres.

Vi era nelle vicinanze della stazione grande folla. Una parte di essa ha acclamato il generale Boulanger, ma furono intesi molti urli e fischi.

VIENNA, 24. — Il Consiglio d'amministrazione della Società dei *tramways* ha dichiarato di essere pronto a riprendere in servizio tutti i cocchieri che si sottometteranno alle sue condizioni.

Una Deputazione degli scioperanti ha dichiarato che essi riprenderanno servizio domani.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione, Kopp, fu chiamato dal presidente del Consiglio, di Taaffe, il quale avrebbe insistito perchè sia ripristinato interamente il servizio dei *tramways*.

LONDRA, 25. — Boulanger, intervistato da un *reporter* del *Morning Post*, dichiarò che egli non dirigerebbe pel momento un nuovo manifesto ai francesi, ma che teneva a far sapere essere stata la sua partenza da Bruxelles puramente volontaria. Il generale espresse piena fiducia nell'avvenire e conta di riuscire eletto, nelle elezioni generali in 68 dipartimenti.

LONDRA, 25 — Boulanger ricevette alcuni corrispondenti di giornali e li ringraziò della buona accoglienza fattagli al suo arrivo. Interrogato, insistette nel dichiarare di rifiutarsi ad essere giudicato dai senatori, che sono suoi nemici dichiarati. Disse che domanda i diritti dei quali godono tutti i francesi: che sono eguali dinnanzi alla legge. Come grande ufficiale della Legione d'onore non può sottomettersi al Tribunale correzionale, ma, se fosse tradotto dinnanzi alle Assise, partirebbe subito per la Francia.

Interrogato sui suoi futuri progetti rispose che non poteva nulla dire, ma che fra una settimana sperava di poter prendere una decisione. Soggiunse che, allorchè crederà opportuno, pubblicherà un nuovo manifesto. Riguardo all'eventualità della sua condanna disse che la sentenza del Senato sarebbe pronunziata in contumacia e non avrebbe quindi nessun seguito, perchè nel momento della sua entrata in Francia tutto il processo dovrebbe essere ricominciato.

LONDRA, 25. — Boulanger ricevette iersera ed oggi parecchie centinaia di lettere dalla Francia, dal Belgio e dall'Inghilterra, di cui molte contenevano danaro per aiutare la sua causa. Ricevette pure molti magnifici mazzi di fiori da ammiratori inglesi e francesi residenti in Inghilterra.

LONDRA, 25. — Lo *Standard* ha da Belgrado: « Il presidente del Consiglio, Gruitch, conferma la notizia del prossimo ritorno di re Milano, il quale passerà probabilmente un mese a Belgrado. La regina Natalia non tornerà qui finchè il Governo non l'inviterà a farlo. Re Milano accompagnerà suo figlio all'Esposizione di Parigi.

COSTANTINOPOLI, 25. — Continuano i negoziati fra l'Italia e la Turchia per appianare l'incidente di Prevesa e si crede che la soluzione sia imminente.

VIENNA, 25. — Iersera ha regnato generalmente la calma. Solamente nel sobborgo Hernals avvennero disordini.

Gruppi di giovani percorrendo le strade, ruppero i cristalli di alcuni caffè appartenenti ad israeliti e scagliarono pietre contro la polizia, ma si dispersero appena questa minacciò di attaccarli. Si fecero parecchi arresti. Non vi fu alcun ferito.

Il sobborgo Favoriten si mantenne interamente tranquillo. Le truppe, cogli agenti di polizia, impedirono qualsiasi assembramento, mantenendo l'ordine ed invigilarono sul regolare servizio dei *tramways*.

Settanta cocchieri ripresero già il servizio. Altri lo riprenderanno oggi. Anche i capi scioperanti, Rinder e Drahtberger, saranno riammessi al servizio.

Il presidente del Consiglio, di Taaffe, ricevendo una Deputazione di cocchieri, accompagnata dal deputato Pernerstorfer, avrebbe promesso di appoggiare le lagnanze legittime, ma chiese innanzi tutto che gli scioperanti riprendessero il servizio.

PARIGI, 25. — Il Ministero prepara un importante movimento consolare.

FILIPPOPOLI, 25. — L'agente diplomatico greco, Ranghabè, e quelli dell'Austria-Ungheria e della Rumenia si sono recati qui per passarvi la Pasqua.

Si assicura che Ranghabè abbia tenuto una conferenza davanti a numeroso pubblico greco sulla forza e l'estensione dell'ellenismo.

BERLINO, 25. — Nel banchetto dato in occasione del duecentesimo anniversario della creazione del 1° reggimento di dragoni brandeburghesi, l'imperatore espresse la fiducia che i figli della Marca brandeburghese ne conserveranno l'antico spirito, e invitò i convitati a bere con lui ispirandosi al motto: « E' vecchia la loro bandiera, vecchio il loro onore, giovane il loro cuore, energica la loro difesa! »

Si gridò poscia: *Viva il 1° reggimento! Viva il suo augusto capo il principe Alberto!*

PARIGI, 25. — Il *Journal Officiel* annunzia che Larrouy, aggiunto al residente generale di Francia a Madagascar, è stato nominato console a Messina, in sostituzione di Pourtalès, e che Gorgier è stato nominato console a Palermo.

LONDRA. 25. — Il *Times* ha da Vienna: « Nei circoli russi non si crede che la squadra russa si rechi fra poco a visitare i porti francesi. Lo czar vuole che la marina russa non s'immischi in nulla che sembri una manifestazione politica ».

OPORTO, 25. — Il vescovo di Lamego è arrivato e presiederà il congresso cattolico che si riunirà domani.

BARCELLONA, 24. — È giunto e prosegue per Genova il piroscafo *Vittoria*, della linea *La Veloce*.

PENANG, 25. — Proveniente da Singapore e Hong-Kong, proseguì ieri per Bombay il piroscafo *Bisagno*, della Navigazione generale italiana.

SAN VINCENZO, 25. — Proseguì ieri pel Plata il piroscafo *Regina Margherita*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Barcellona e Genova.

RIGA, 25. — Il direttore del circondario scolastico annunzia che permetterà d'or innanzi esclusivamente l'apertura delle scuole private ove l'insegnamento sarà dato in lingua russa.

NAPOLI, 25. — Il piroscafo *Scrivia* è partito per Massaua con pochi militari e con molto materiale.

MONTEVIDEO, 25. — Giunse ieri il piroscafo *Sirio*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova.

PORQUEROLLES, 26. — Proveniente dal Pacifico e Plata è passato stamane il piroscafo *Gottardo*, della Navigazione generale italiana, diretto a Genova.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 25 aprile 1889

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0[0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0[0 seconda grida	—	—	—	97 65	97 65	»
Detta 3 0[0 prima grida	1. aprile 1889	—	—	»	»	»
Detta 3 0[0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20 [1]
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	96 30 [2]
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—	»	»	95 » [3]
Prestito Romano Blount 5 0[0	»	—	—	»	»	96 85 [4]
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0[0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 prima emissione	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 » [5]
Dette 4 0[0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	465 » [6]
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500	»	»	480 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1[2 0[0	»	500	500	»	»	503
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	770 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	611 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	150	»	»	585 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	500	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2065 »
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	» [7]
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	745 » [8]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	380 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	480 » [9]
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	485 » [10]
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	755 »
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	490 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gas Stam.	»	500	500	»	»	1218 [11]
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1090 » [12]
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	1658
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	350	»	»	315
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	730
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 » [13]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	90
Dette Società per l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	246 [14]
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	185 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. aprile 1889	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	450 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	460 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	100	100	»	»	100 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0[0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000	»	»	995 »
Dette Società Immobiliare	1. aprile 1889	500	500	»	»	499
Dette Società Immobiliare 4 0[0	»	250	250	»	»	216
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. aprile 1889	500	[illegible]	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0[0	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. aprile 1889	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	99 42 1[2
	Parigi	Chèques	»	»	100 22 1[2
2 1[2	Londra	90 g.	»	»	25 13
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 27 aprile
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 0[0 1. grida 97 70, fine corr.
Az. Banca Romana 1126, fine corr.
Az. Banca Generale 623, fine corr.

[1] Ex L. 1,30 - [2] id. 2,17 - [3] id. 2,17 - [4] id. 2,17 - [5] id. 10,00 - [6] id. 10,78, [7] Ex divid° L. 10.00 - [8] id. 2,50 - [9] id. 2,50 - [10] id. 5,40 - [11] id. 65,00 - [12] id. 6,25 [13] id. 3,00 - [14] id. 16.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel dì 24 aprile 1889:

Consolidato 5 0[0	. . . .	L. 97 819
Id.	5 0[0 senza la cedola del semestre in corso	» 95 649
Id.	3 0[0 nominale	» 62 175
Id.	3 0[0 senza cedola	» 60 882

V. TROCCHI, Presidente.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*